



Associazione Ulisse

Via F. Crispi n°373, 98028 - Santa Teresa di Riva (Me)
C.f. 97083520839 assoc.ulisse@gmail.com

VERBALE N°1 - 2022 del 06 marzo 2022

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 06 marzo 2022 alle ore 19,15 si riunisce in seduta straordinaria l'Assemblea dei soci dell'Associazione Ulisse per discutere il seguente ODG:

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. Approvazione del nuovo statuto per l'adesione al RUNTS;

Alle ore 19,15 del 06 marzo 2022, presenti tutti i soci, si dà inizio alla riunione.

• PUNTO UNO:

Viene data lettura dell'ultimo verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Non essendoci nulla da deliberare si passa al punto successivo.

• PUNTO DUE:

Il Presidente dà ampia e puntuale lettura del nuovo modello di statuto da registrare presso l'Agenzia delle Entrate (di cui all'allegato 1 al presente verbale) ed enumera gli adempimenti successivi da realizzare per aderire al RUNTS. Viene distribuita copia ai soci del nuovo statuto e si dà ampia facoltà di dibattere. Viene data indicazione sulla normativa di riferimento nota come Codice del Terzo settore e se ne dà ampia lettura.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva all'unanimità e autorizza il Presidente a porre in atto tutte le azioni necessarie per compiere il deliberato.

Letto, Approvato e Sottoscritto,

Il segretario

Michael Neri

Il Vicepresidente

Maria Emanuela Cella



Il Presidente

Carlo M. Alfieri

Registrato il 29/03/2022

al N° 83 Serie 3a

Verbo C. ESSENTE TERRE

SETTORE

Assoc.

Il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Santa Teresa di Riva

(*) Fir.

Carlo M. Alfieri

Provvedimento n° 3828 del 23.12.21

STATUTO

"Associazione Ulisse ETS"

ART.1

(Denominazione e Sede)

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Ulisse", di seguito denominata "associazione", con sede in via Francesco Crispi, n. 373, Santa Teresa di Riva (ME), 98028, la denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Associazione Ulisse Ente del Terzo Settore" o in breve **"Associazione Ulisse ETS"**.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili, posti a riserva, devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2 nell'ambito del bilancio pluriennale dell'ente.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Messina, di quello regionale siciliano, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo e Oggetto Sociale)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto

- delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - r) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - s) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - u) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - w) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) Programmare, progettare, gestire corsi di formazione per conto di enti privati, pubblici o qualunque altro organismo vi faccia capo e realizzare interventi formativi in genere, di orientamento professionale e selezione attitudinale volti alla formazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione dell'utente o riconversione di profili aziendali;
- b) Programmare, progettare, gestire corsi di formazione continua in sanità (ECM) per conto di enti privati, pubblici o qualunque altro organismo vi faccia capo;
- c) Attività di formazione o consulenza per la creazione, gestione, accompagnamento all'attività d'impresa;
- d) Programmare, progettare, gestire, incubare per conto di enti privati, pubblici o qualunque altro organismo iniziative di utilità sociali al fine di incrementare la responsabilità sociale d'impresa;
- e) Promuovere e organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde, congressi, dibattiti, mostre, seminari e istituire premi, borse di studio e concorsi;
- f) Impegnarsi in favore di anziani, di bambini, disabili psichici e fisici, immigrati, donne, donne vittime di violenza, madri con figli minori in condizione di disagio sociale, soggetti in stato di dipendenza, minori, con priorità per minori in condizione di disagio (minori sottoposti a procedimento giudiziario dell'autorità minorile, minori in uscita da comunità alloggio e/o case famiglia, etc.), detenuti, soggetti in esecuzione penale esterna, soggetti in condizione di disagio sociale a causa di povertà estrema, di tutte le categorie sottosvantaggiate e sostenere la famiglia, anche attraverso la promozione di iniziative legislative, o l'attivazione e gestione di servizi e strutture anche convenzionate con il servizio pubblico;
- g) Operare nel settore del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli;
- h) Attivare servizi privati per l'assistenza a persone dipendenti da sostanze d'abuso;
- i) Strutture Residenziali Psichiatriche per interventi socio-riabilitativi;
- j) Organizzare eventi di intrattenimento, di teatro, danza, musica, sport, cinema, televisione e più generalmente tutte le azioni volte a formare e diffondere espressioni della cultura e dello spettacolo, così come definite dall'art. 148 e seg. Del D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998;
- k) Curare l'edizione, anche attraverso forme di partenariato pubblico o privato, di giornali, radio, televisione, materiale promo pubblicitario e quant'altro allo scopo di diffondere l'informazione tra i fruitori del servizio;
- l) Ospitare e/o promuovere scambi culturali, gruppi di studio, viaggi;

- m) Svolgere azioni di informazione e sensibilizzazione;
- n) Gestire o creare nuovi insediamenti di utilità pubblica (asili, biblioteche, palestre, riserve naturali, parchi urbani o suburbani, foreste demaniali, etc...);
- o) Promuovere azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e delle tradizioni siciliane;
- p) Svolgere attività di agenzia per il lavoro con particolare riferimento alle politiche attive per il lavoro ed ai servizi di collocamento mirato di soggetti disabili e/o svantaggiati;
- q) Realizzare attività culturali, effettuate anche in base ad apposite convenzioni con partner pubblici o privati, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione od il restauro delle cose indicate dell'articolo 1 della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409;
- r) Promuovere collaborazioni con il mondo universitario attraverso concorsi di idee e/o borse di studio per gli studenti;
- s) Programmare, progettare, gestire attività di supporto al mondo dell'impresa, delle arti e dei mestieri anche attraverso la creazione di servizi di coworking, di incubatore d'impresa, di ambienti di innovazione aperta come i living labs/hub per servizi alle imprese e alla Pubblica Amministrazione, lo sviluppo/rafforzamento di servizi anche transfrontalieri legati alla diagnostica, al posizionamento commerciale dei prodotti, alla redazione di business plan e studi di 'foresight', alla predisposizione di strumenti per potenziare l'area commerciale (e-invoicing, tracking, e-tendering, elettronici catalogues, ecc.) da destinare alle micro, piccole e medie imprese anche in fase di seed o di start up; l'erogazione di servizi di microcredito e microfinanza; il potenziamento/creazione di centri di consulenza anche transfrontalieri per sostenere la mobilità anche transfrontaliera e la ricerca di lavoro attraverso l'erogazione di servizi congiunti (informazione, coaching, tutoring, fiere transfrontaliere dell'occupazione, creazione di piattaforme e web device, ecc), per il sostegno all'incontro tra offerta e domanda di lavoro;
- t) Quelle elencate nel comma 1 dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- u) Ogni altra attività riconosciuta idonea dall'Assemblea dei soci per il perseguimento delle finalità sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'Associazione si compone di soci fondatori, soci ordinari.

I soci fondatori sono coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo e compongono il primo Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata in modo insindacabile dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari devono versare entro 15 giorni lavorativi dall'ammissione, in unica rata e senza dilazione di pagamento, una quota associativa il cui valore è fissato entro il 31 gennaio di ogni anno da una delibera del Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci delibera l'importo della quota associativa per ogni anno di attività, nel silenzio vige il valore corrente applicato nell'anno precedente.

L'iscrizione è valida anni 1 (uno). I soci fondatori sono esentati dal versamento della quota associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio

direttivo, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

ART. 4

(Criteri di Ammissione, esclusione e recesso dei Soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5

(Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART.6

(Volontari)

L'associazione può avvalersi durante lo svolgimento delle attività dell'opera di volontari.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo: ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla normativa vigente.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 7

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo;
- 5) Organo di Revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore fino ad un massimo di tre deleghe. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. È immediatamente rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative.

Le spese di ordinaria amministrazione, essenziali per lo svolgimento delle attività associative, sono effettuate dal Presidente in relazione alle necessità del momento.

Il Presidente illustra le spese sostenute ai soci nell'ambito dell'approvazione del bilancio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili e i beni registrati mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere, se nominato, che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e *depositato* presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto nelle modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi e modi previsti dall'art. 14 D.Lgs 117/2017, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'associazione o della rete associativa di appartenenza.

ART. 20

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Il Presidente può autonomamente sottoscrivere la partecipazione a bandi comunali, regionali, nazionali o comunitari, emessi da soggetti pubblici o privati, o sottoscrivere convenzioni con

la Pubblica Amministrazione o Imprese private se non vi sono oneri da anticipare a carico dell'Associazione ovvero se le erogazioni avvengono con la modalità "a risultato" o "a prestazione eseguita" a seguito di rendicontazione tecnica. Copia di ogni convenzione e di tutta la documentazione di progetto è custodita, anche solo in formato digitale, presso la sede dell'Associazione o nel cloud dell'Associazione.

ART. 21

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 25

(Codice Etico)

Al fine di preservare la *dignitas* dell'Associazione ivi costituentesi, l'Assemblea dei Soci ha la facoltà di approvare un Codice Etico. Tutti i soci all'atto dell'iscrizione si impegnano a rispettarne i dettami a pena di esclusione immediata.

ART. 26

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Carmelo Antonio Cutrufello

Maria Emanuela Chillemi

Micheal Urso

An. 15 Cutru

Maria Emanuele Cill

Micheal Urso



Registrazione
al N°
Votante
Allegato

Espresso - M L

Espresso o Territorio 28.3.2021

di 83 39

Il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Fiumara

(*) Firma su

Provvedimento di delega n. 3828 del 23.12.21

